

CORO CONTRA' CAMOLLI

Via Casut 183

33074 CAMOLLI CASUT (PN)

P.I. 00377090931

Verbale Assemblea Ordinaria

Verbale di Assemblea Ordinaria del 19/10/2020

Nell'anno 2020, il giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 20:55, presso la sede sociale, si è riunita, in seconda convocazione, osservando le disposizioni COVID, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione, per discutere e deliberare l'unico punto all'ordine del giorno: Il nuovo Statuto.

Funge da segretario il signor Baita Venanzio.

Il Presidente dell'Associazione, sig. Franco Alessio presenta punto per punto il nuovo Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) nella seduta del 26/09/2020.

Nella lettura dei vari punti vengono evidenziate le modifiche e le aggiunte fatte al nuovo Statuto.

Si sottolineano le miglitorie ed emergono, nella discussione, alcuni "limiti" che vengono ampiamente analizzati.

Considerato che, all'articolo 27 dello statuto, alla voce "regolamento interno" si esplicita la possibilità di disporre norme particolari di funzionamento e di esecuzione, da elaborarsi dall'Organo di Amministrazione, anche i "limiti" di cui sopra vengono superati.

L'Assemblea Ordinaria termina con l'approvazione all'unanimità e la firma dello Statuto alle ore 22:40.

Camolli – Casut, 21 / 10 / 2020

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

30 OTT. 2020

atto registrato a Pordenone il

al n° 3082

Mod. u

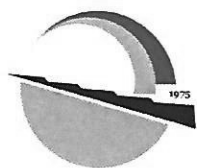
con liquidità €

di cui per imposta IPOT. €

con allegati:

IL PRESIDENTE

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.8, c.1 della L. 266/91
e ai sensi dell'art.82 D.Lgs del 3 Luglio 2017, n.117



Coro Contrà
C A M O L L I

Associazione Musicale e Corale
CORO CONTRA' CAMOLLI ETS-ODV
Via Casut 183
33074 CAMOLLI CASUT (PN)
P.I. 00377090931

allegato 1 all'atto reg.to a
Perdenone DTT 2020 al
n° 3082 con
Equivalenza esente di cui
per imposta 1.01.0

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

STATUTO

revisione 2020

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Musicale e Corale "Coro Contrà Camolli" ETS-ODV (da ora in avanti denominata "Associazione"), con sede legale a Casut di Fontanafredda, in via Casut 183 (PN).
2. L'Associazione non è riconosciuta, è costituita a tempo indeterminato da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge vigente.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'acronimo ETS potrà essere spendibile dal momento dell'effettiva entrata in vigore del RUNTS.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.
2. Non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti e la sua attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
5. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

6. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs del 3 Luglio 2017, n.117 , in particolare a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 4

Attività di interesse generale

1. L'attività principale svolta dall'Associazione Musicale e Corale "Coro Contrà Camolli" ODV, è riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. Nel fatto specifico, l'Associazione Musicale e Corale "Coro Contrà Camolli" ODV si impegna nel:

- promuovere la cultura della musica e del canto corale;
- promuovere e radicare lo spirito di Associazione e collaborazione tra le persone associate;
- partecipare a manifestazioni, senza fine di lucro, civili e religiose ove sia richiesta la presenza e partecipazione di formazioni corali e musicali;
- organizzare manifestazioni corali e musicali;
- organizzare manifestazioni per autofinanziamento;
- organizzare corsi di formazione e progetti scolastici;

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'Art.4. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

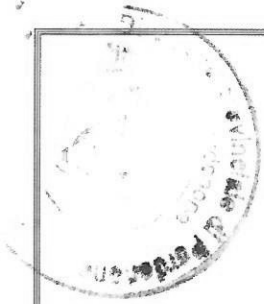
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. Oltre questo termine di pagamento, in caso di mancata riscossione della quota sociale, l'associato perde la sua qualifica di affiliazione. L'importo relativo alla tessera sociale viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.



Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9

Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 10

Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo III **Associati**

Art. 11 **Ammissione**

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni dalla domanda.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 12 **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 3 mesi hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Il diritto di voto e di partecipazione alle riunioni dell'Assemblea da parte di associati minorenni è esercitato da un genitore. Il genitore non tesserato esprime un voto solo attivo (cioè non può essere votato).
4. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione. I libri associativi sono i seguenti:
 - libro soci
 - libro dei volontari
 - libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci
 - libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione

Art. 13
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere, a favore dell'Associazione, le attività di cui all'Art. 4 senza fini di lucro, nel rispetto dei valori etici propositivi verso la collettività e verso l'Associazione stessa.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 14
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per mancato rinnovo della tessera sociale, dimissioni, esclusione, decesso.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea (o dell'organo di amministrazione)
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 60 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 15 **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea;
 - b) Organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;

Art. 16 **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e dai genitori degli associati minorenni.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, eventuali deleghe possono essere assegnate ad altri membri partecipanti che non possono raccoglierne più di tre.

Art. 17 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, con affissione nella bacheca della sede sociale 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 18
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 20
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21
Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e dei revisori dei conti;
- ◆ nominare o revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;
- ◆ Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n.117/2017, procede alla nomina del Revisore legale dei conti
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;

in sede straordinaria:

- ♦ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ♦ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ♦ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- ♦ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ♦ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e due rappresentanti di ogni formazione, denominati amministratori.
2. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
4. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente, ed il Segretario.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta la maggioranza degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'organo di amministrazione:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 24 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 25 Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- ◆ cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- ◆ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- ◆ è responsabile della corrispondenza dell'Associazione

- ◆ provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- ◆ svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal Presidente.

2. Le mansioni di cui sopra possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione.

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 del Codice Civile:

- ◆ quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- ◆ per le altre cause di cui all'Art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs del 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

PRESIDENTE

FRANCO ALESSIO



VICE PRESIDENTE VENDRAME VITTORINO



Segretario BAITA VENZANZIO

